

**REGOLAMENTO (CE) N. 909/2000 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda l'attribuzione di attestati complementari di quote di produzione, la cessione di quote di produzione, nonché l'allegato V dove sono fissate le modalità di calcolo della parte variabile del premio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 bis, l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 11 e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2075/92 prevede all'articolo 10, paragrafo 2, la possibilità per il produttore di consegnare la produzione eccedentaria entro il limite del 10 % della propria quota di produzione. Questa possibilità può essere infatti fortemente limitata nel caso di gruppi di varietà per i quali è previsto per l'anno successivo un limite di garanzia. Per garantire, soprattutto riguardo ai gruppi di varietà per i quali è chiesto uno sforzo di riconversione, una flessibilità adeguata nell'applicazione del regime delle quote di produzione è opportuno autorizzare, in deroga alle date limite fissate all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 531/2000⁽⁴⁾, rispettivamente per il rilascio degli attestati di quote di produzione e per la conclusione dei contratti di coltivazione, l'utilizzazione anticipata, a titolo dello stesso raccolto, dei quantitativi non utilizzati e resi disponibili per la riserva nazionale.
- (2) La cessione delle quote deve permettere di riorientare la produzione secondo le esigenze del mercato rispetto ai diversi gruppi di varietà. La cessione non deve compromettere la redditività economica delle quote e deve quindi effettuarsi senza provocare la loro frammentazione.
- (3) A norma dell'allegato V, punto C, del regolamento (CE) n. 2848/98, sono escluse dal beneficio della parte variabile del premio le partite che hanno ricevuto un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo minimo maggiorato del 40 % per ciascun gruppo di varietà dell'associazione di produttori. Per evitare che prezzi molto bassi, pagati anche per quantitativi assai ridotti, possano rendere meno efficace la modulazione del

premio e indebolire il suo effetto d'incentivo al miglioramento della qualità, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di fissare una maggiorazione del premio minimo superiore al 40 %.

- (4) In seguito alle modifiche del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione⁽⁵⁾, introdotte dal regolamento (CE) n. 2801/1999⁽⁶⁾ è opportuno adattare l'articolo 43 del regolamento (CE) n. 2848/98.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Quando per un gruppo di varietà è prevista una riduzione del limite di garanzia per il raccolto successivo, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92, autorizzare uno Stato membro interessato ad anticipare, entro il limite di un quantitativo non superiore al 10 % del limite di garanzia, l'attribuzione dei quantitativi dello stesso gruppo di varietà disponibili nella riserva nazionale a norma del paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, per il gruppo di varietà considerato.

Tali quantitativi sono ripartiti dallo Stato membro, conformemente ai criteri in vigore per l'assegnazione della riserva nazionale, sotto forma di quote di produzione complementari a titolo dello stesso raccolto durante il quale detti quantitativi sono rimasti inutilizzati.»

- 2) All'articolo 33, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) il beneficiario della cessione dispone già di una quota di produzione per il gruppo di varietà in questione. L'amministrazione competente dello Stato membro può limitare tale condizione qualora la cessione verta unicamente su una parte dei quantitativi iscritti nell'attestato di quota.»

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 29.